

## COMUNE di ALBEROBELLO



**Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) –  
componente Tassa sui rifiuti (TARI)**

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Alberobello, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Presupposto**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **Art. 3 - Soggetto attivo**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Alberobello per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### **Art. 4 - Componenti del tributo**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
  - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

### Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo – Soggetti passivi

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

2. E' soggetto passivo, pertanto, chiunque possiede o detiene i locali ed aree di cui sopra con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

3. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### Art. 6. Esclusioni

1. Sono escluse del tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) gli edifici di culto accatastati in coerente categoria E7.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) e b) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

### Art. 7. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A titolo esemplificativo:

#### a) Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

***b) Utenze non domestiche***

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13, del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**Art. 8 - Determinazione della superficie tassabile**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie già dichiarata o accertata ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica

interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m 1,50. La superficie calpestabile delle aree scoperte è misurata a filo del perimetro. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

#### **Art. 9 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si invia alle disposizioni delle vigente normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

#### **Art. 10 – Rifiuti urbani**

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

#### **Art. 11 – Rifiuti speciali**

1. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

## Art. 12 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. L'Allegato A richiama:
  - a) le sostanze elencate al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che tuttora disciplina la materia;
  - b) i rifiuti sanitari assimilati agli urbani individuati dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
3. I rifiuti di cui all'Allegato A e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora l'utenza presenti una produzione giornaliera inferiore al limite di soglia così calcolato:  
Limite Soglia Assimilazione  $[(kd \text{ massimo di categoria} * 2) * \text{superficie assoggettata}] / 365$   
dove la superficie assoggettata è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del tributo comunque richiedibile, rispettivamente al gestore o al comune e il kd massimo è quello di cui alla tabella 4a, all. 1, D.P.R. 158/1999.
4. Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto dovrà inoltrare specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al gestore, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo completo del parametro di confronto del Limite Soglia Assimilazione. Il Comune, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche necessarie, nonché per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.

## Art. 13 – Rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via esclusiva rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, incluse le aree o i locali destinate funzionalmente ed esclusivamente allo stoccaggio delle materie prime e di merci per la produzione di rifiuti speciali, per le quali si estende il divieto di assimilazione.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione tariffaria, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi per l'intera superficie ove tali rifiuti vengono prodotti.

a)	Ambulatori medici, dentistici, radiologici, odontoiatri, laboratori di analisi	25%
b)	Officine di riparazione auto, moto, macchine agricole – industriali	50%

c)	Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
d)	Elettrauto, stabilimenti dove si sostituiscono batterie	50%
e)	Caseifici, cantine vinicole, oleifici, frantoi oleari e macellerie	50%
f)	Verniciatoi in genere, galvotecnici, fonderie, ceramiche, marmorie, stagnini, smalterie e falegnamerie	50%
g)	Officine di carpenteria metallica, officini in genere per produzione di materiali ferrosi o laminati in ferro e/o alluminio	50%
h)	Tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazione grafiche, laboratori di incisione, vetrerie, laboratori fotografici e di eliografia	30%
i)	Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, in materie plastiche in genere, vetroresine	30%
l)	Parrucchieri	50%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia. La riduzione opera sulla parte variabile della tariffa.

4. La documentazione necessaria da allegare alla richiesta di riduzione è la seguente:

- a. dichiarazione fornita dal produttore dei rifiuti speciali, tossici o nocivi dalla quale si desume la natura del rifiuto speciale che si produce;
- b. copia del contratto o della convenzione con la stessa ditta che svolge l'attività di ritiro, trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti;
- c. estremi dell'autorizzazione della Provincia di Bari e/o della provincia di appartenenza allo svolgimento di tale attività da parte della ditta stessa;
- d. bolle e relative fatture rilasciate dalla ditta, con la quale si è stipulato il contratto o la convenzione, dalle quali si può desumere il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti nell'anno precedente;
- e. attestazione da parte della ditta, che svolge tale servizio, delle modalità dell'avvenuto trattamento dei rifiuti in questione, da produrre, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di tassazione;
- f. piantina planimetrica dei locali e/o aree in cui si producono tali rifiuti speciali, tossici e nocivi, evidenziando le superfici interessate.

#### **Art. 14 – Riduzione per utenze non domestiche per riciclo**

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento
3. La riduzione della parte variabile della tariffa, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo con la documentazione necessaria, entro il termine di presentazione della dichiarazione. L'agevolazione indicata verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, sulla base della seguente formula:

$$(K_r/K_d)*100$$

dove:  $K_r$  = quantitativo dei rifiuti avviato al riciclo nell'anno precedente espresso in kg/mq/anno;  
 $K_d$  = coefficiente di produzione dei rifiuti espresso in kg/mq/anno, come da DPR 158/99.

#### **Art. 15 – Determinazione della tariffa**

1. Nella determinazione delle tariffe deve essere garantita la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori conpravandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 16 – Obbligazione tributaria**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento o una diminuzione del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione.
6. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - a) quando l'utente esibisca idonea documentazione attestante di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - b) ovvero dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per accertamento d'ufficio.

#### **Art. 17 – Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.



3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 18 – Istituzioni scolastiche statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

#### **Art. 19 – Tariffa delle utenze domestiche**

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del D.P.R. n. 158/99, e s.m.i., nonché l'allegato 1 al suddetto D.P.R. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare. In particolare:
  - a. la quota fissa è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali pertinenze le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo la tabella di cui al punto 4.1;
  - b. la quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo la tabella 4.2.
2. I coefficienti di cui alla tabella 1 e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Piano Finanziario.

#### **Art. 20 – Determinazione occupanti utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai dati anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es.colf, badanti, ecc.) che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare:
  - a) i membri che per motivi di studio o di lavoro domiciliano per più di nove mesi l'anno fuori del territorio del Comune di Alberobello;
  - b) l'anziano dimorante in casa di riposo ovvero in struttura sanitaria a lunga degenza.
4. Le circostanze di cui alle lettere a) e b) devono essere annualmente e debitamente dichiarate entro il mese di marzo dell'anno oggetto di tassazione e documentate (contratto di fitto registrato, contratto di lavoro ovvero attestazione di dimora della struttura), pena la decadenza dall'agevolazione.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per le abitazioni a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di numero quattro unità. Resta ferma la possibilità per l'ufficio tributi di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se condotte da persona fisica priva nel territorio del comune di Alberobello di utenze abitative, si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di approvazione del piano finanziario ovvero, per le nuove occupazioni, alla data di inizio. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.

#### Art. 21 - Tariffa delle utenze non domestiche

- 1) Per la determinazione delle tariffe delle utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i., nonché l'allegato 1 al suddetto D.P.R. In particolare:
- la quota fissa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo la tabella di cui al punto 4.3;
  - la quota variabile è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4.
- 2) I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del piano finanziario e delle tariffe.

#### Art. 22 – Classificazione utenze non domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di cui alla tabella di seguito riportata.

Cat.	ATTIVITA'
1	2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto . . . . .
2	Cinematografi e teatri . . . . .
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta . . . . .
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi . . . . .
5	<i>omissis</i>
6	Esposizioni, autosaloni . . . . .
7	Alberghi con ristorante . . . . .
8	Alberghi senza ristorante . . . . .
9	Case di cura e riposo . . . . .
10	Ospedali . . . . .
11	Uffici, agenzie, studi professionali . . . . .
12	Banche ed istituti di credito . . . . .
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli . . . . .
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze . . . . .
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato . . . . .
16	Banchi di mercato beni durevoli . . . . .
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista . . . . .
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista . . . . .
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto . . . . .
20	Attività industriali con capannoni di produzione . . . . .
21	Attività artigianali di produzione beni specifici . . . . .
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub . . . . .

23	Mense, birrerie, amburgherie .....
24	Bar, caffè, pasticceria .....
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste .....
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio .....
28	Ipermercati di generi misti .....
29	Banchi di mercato generi alimentari .....
30	Discoteche, night club

#### **Art. 23 – Criteri di applicazione delle categorie**

1. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente documentata dal soggetto passivo.
3. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente accatastate e/o accertate.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Nello specifico ai locali adibiti ad abitazione destinati promiscuamente all'attività di bed & breakfast viene applicata limitatamente alla superficie utilizzata per l'attività la tariffa di "Albergo senza ristorante".
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Il tributo relativo alle aree scoperte operative è liquidato con l'attribuzione della stessa tariffa applicata ai locali a cui la stessa è asservita, con l'applicazione della riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa.

#### **Art. 24 – Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico ovvero dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. In quanto compatibili si applicano le disposizioni relative al tributo annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 25 – Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **Art. 26 – Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche**

1. Si applica la riduzione del 30% alle seguenti fattispecie:
  - a) per gli immobili tenuti a disposizione per uso stagionale da non residenti, per la sola parte variabile della tariffa;
  - b) per gli immobili tenuti a disposizione per uso stagionale da residenti, per la parte fissa e variabile della tariffa.
2. Si applica la riduzione del 50% alle seguenti fattispecie:
  - a) per gli immobili utilizzati come abitazione principale dai residenti nel Comune di Alberobello nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap con invalidità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, per la sola parte variabile della tariffa;
  - b) per gli immobili utilizzati come abitazione principale dai residenti nel Comune di Alberobello con reddito familiare non superiore a € 10.000,00 per la sola parte variabile della tariffa.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello dell'istanza, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

#### **Art. 27 – Esenzioni per le utenze domestiche**

1. Si applica l'esenzione dal pagamento del tributo per le abitazioni occupate esclusivamente da persone nullatenenti e in disagiate condizioni economiche certificate dal Servizio Sociale dell'Ente.
2. La circostanza di cui al comma 1 deve essere annualmente e debitamente dichiarata entro il mese di marzo dell'anno oggetto di tassazione e documentate, pena la decadenza dall'agevolazione.
3. Le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

#### **Art. 28 - Riduzioni per utenze non domestiche per uso non continuativo**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 29 – Riduzioni per compostaggio**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (frazione umida) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, previa presentazione di apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
2. La suddetta istanza:
  - conterrà l'impegno ad effettuare il compostaggio domestico in modo continuativo;
  - sarà corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposita compostiera;
  - sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all'ufficio tributi la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio;
  - autorizzerà altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. L'agevolazione indicata verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.

#### **Art. 30 – Altre riduzioni.**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 31 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni - Cumulo**

1. Il costo delle riduzioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, tranne la fattispecie di cui all'art. 27.
2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni, il contribuente può fruirne solo di una e più favorevole.

#### **Art. 32 - Riscossione**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli

accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi scadenza maggio, luglio, settembre e novembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

### **Art. 33 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione, compilata su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, deve contenere:
  - a) se trattasi di utenze domestiche:
    1. per i soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario la scheda familiare (dati anagrafici, residenza codice fiscale);
    2. per i soggetti non residenti anche il numero componenti occupanti;
  - b) se trattasi di utenze non domestiche:
    1. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
    2. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) gli estremi catastali, l'ubicazione dell'immobile e/o area occupata con l'indicazione del numero civico e dell'interno se esistente;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza degli eventuali presupposti per usufruire di riduzioni e agevolazioni.

4. La denuncia deve essere sottoscritta e può essere trasmessa anche tramite PEC.
5. Il termine per la presentazione della dichiarazione, sia originaria che di variazione, nonché le dichiarazioni per poter usufruire di agevolazioni e riduzioni, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione delle relative dichiarazioni di variazione entro il termine di cui al precedente comma.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

#### **Art. 34 - Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 35 - Accertamento**

1. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applicano le norme di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.
2. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'ufficio tributi emetterà avviso di accertamento ai sensi degli artt. 161 e 162 dell'art. 1, L. n. 296/2006, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

#### **Art. 36 - Rimborsi, compensazioni e rateazioni**

1. Per la disciplina dei rimborsi, della compensazione e della rateazione si rimanda al vigente Regolamento Generale delle Entrate.

#### **Art. 37 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva del tributo avviene sulla base della normativa vigente.

#### **Art. 38 – Norme transitorie**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppresso il vigente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani.
2. Per l'anno 2014, la TARI è riscossa in quattro rate. I termini del versamento sono posticipati alla data del 08 agosto per la prima rata, al 30 settembre per la seconda, al 30 novembre per la terza e al 08 febbraio 2015 per il saldo.
3. In prima applicazione del tributo i termini di cui all'art. 20, c. 3, art. 26, c. 3 e art. 27, c. 2 vengono fissati al 31 ottobre 2014.
4. In prima applicazione del tributo, in deroga all'art. 26, comma 3, del presente regolamento, le richieste di riduzione e/o agevolazioni presentate entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, potranno essere applicate per l'anno di imposizione 2014, mediante sgravio ovvero compensazione con l'anno successivo con provvedimento disposto dall'ufficio tributi.



## **ALLEGATO A**

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.